

## SI VA IN TRASFERTA CON IL GIUSTO RIMBORSO

Facciamo riferimento al C.C.N.L., vigente e se successive modifiche, di Autotrasporti e spedizioni logistica merci C/to terzi, dove lo stesso stabilisce che il personale mobile che effettua operazioni mobili di autotrasporto (mezzi pesanti su p. a Ton 3,5 merci, e Autobus con più di 9 nove persone compreso il conducente), per la quale rientrano nel campo del Regolamento (CE) 561/06, e di cui alla Direttiva (CE) 2002/15, già recepita in Italia con D. Lgs. n°234/2007, è fatto salvi i contratti a miglior favore, e che tutti i contratti senza eccezione alcuna devono riportare in ogni caso, quante ore e minuti al giorno deve lavorare un/a Camionista, e quanto deve essere pagato in quel giorno, che purtroppo può variare dalle tipologie e la prestazione oraria, della legge (U.E.), di cui sopra. Oltre alle normale retribuzioni giornaliera, fatta da un minimo di orario di lavoro di 6, ore fino alle ore 9,4 che è la divisione delle 47, ore settimanali in cinque giorni (come autista discontinuo), dal Lunedì al venerdì, in attesa di una vera modifica del C.C.N.L., di cui sopra che porti alle giuste e appropriate 39, ore settimanali il lavoro di UN/A CAMIONISTA, e che veramente migliori le condizioni economiche e sociali di tutti i lavoratori, per una vera riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, con l'aumento della paga oraria ordinaria da Euro 15,00, e/o € 20,00, è fatto salvo la maggiorazione delle ore straordinarie e quant'altro, che in ogni caso non saranno mai, e poi mai, forfettizzate con la mescolazione delle trasferte richiamate nella presente, ma una netta separazione del conteggio e delle spettanze, ed il calcolo delle trasferte da una parte, e il calcolo delle ore e minuti, dall'altra; Possiamo al massimo fare solo (2), due ore di straordinarie al giorno. ABROGARE una volta per tutte e per sempre la BANCA ore del C.C.N.L., il pagamento a chilometro, a viaggio, a giornata, a velocità commerciale ecc. ecc. In ogni caso solo tramite pagamento a ore e minuti. Per ulteriormente migliorare le condizioni economiche e sociale di tutti i conducenti, i regolamenti e direttive dell'Unione Europea, sarebbe più opportuno che tutti i riposi giornalieri ridotti, e tutti i riposi settimanali ridotti venissero ABROGATI, e sostituiti a tutti gli effetti, con i riposi giornalieri e settimanali SOLO regolari, e in particolare riportiamo un esempio di un solo riposo giornaliero regolare. Undici (11), ore di impegno effettivo, quindi ci sono già delle ore straordinarie maturate all'interno dello stesso + 2 ore minimo di pausa calate in modo da potere fare le pause intermedie regolari = Tredici (13) ore di presenza (tra l'inizio turno ore 07:00, e la fine turno ore 20:00, ad ogni giornaliero lavoro), ove è dovuto l'ulteriore inserimento della nazione in cui si ha inizio e si termina con il mezzo affidato aziendale, tramite crono digitale, come richiamato di cui alla lettera (a) dell'articolo (3, della Direttiva CE 2002/15, NON di meno di 11 ORE di riposo consecutivo, fatte da ogni conducente, e ad ogni giorno. Abbiamo quindi già svolto e fatto il nostro dovere verso tutte le imprese di Autotrasporti di merci e persone, tramite la guida con un solo conducente (calcolo sulle 13 + 11 pausa = 24 ore), ancora meglio sarebbe estendere le 11 ore di riposo consecutivo anche per i due conducenti, detto anche multi presenza nominativo usato dalla normativa dell'Unione Europea, è fatto salvo le migliori condizioni economiche e sociali per tutti i conducenti.

Un'indennità di trasferte maturate, dall'uscita del cancello del luogo di lavoro e/o parcheggio della sede abituale, e poi in base al tempo trascorso fuori dai confini del territorio nazionale, da sommare a quello maturato in territorio Estero: Facciamo un esempio per capire meglio.

Prendiamo il caso di un conducente che inizia il suo turno di lavoro nella sede dell'impresa (luogo di lavoro), dove prende in affidamento il mezzo in una città come Milano il lunedì mattina alle ore 08:00, esce dal cancello del luogo di lavoro parametro di calcolo, e parte per recarsi a Parigi. Alle ore 12:00, passa il confine di Stato entra in Francia, l'autista viaggia per vari stati entra appena dentro l'Inghilterra, e/o Belgio, e mercoledì rientra dal confine di Stato dell'Italia alle ore 18:30, e rientra terminando il servizio nella sede passando il cancello di cui sopra, alle ore 21:00, logicamente a Milano, poi dentro al luogo di lavoro, Batte la fine turno e la nazione (I), tramite crono. Si consiglia per tanto di annotare sul proprio diario personale, oltre che tutto il lavoro svolto, carico scarico, ecc. luoghi di arrivo e partenze, tutte le uscite e rientri da tutti i confini del territorio nazionale per calcolare quanto segue:

Il conducente prenderà le trasferte come da C.C.N.L., vigente da questi "spezzoni" per la somma degli orari e il rispettivo calcolo:

- Milano — ingresso in Francia: ore 4, di trasferta del territorio nazionale;
- Ingresso in Francia — rientro in Italia: ore 54:30, di trasferte del territorio estero;
- Rientro in Italia – Milano: ore 2:30 di trasferta del territorio nazionale.

Il conducente percepirà quindi € 21,80 cent., per le 06:30 ore di territorio nazionale, parametro Da 6 a 12 ore. A questi si aggiungono € 120,98cent. (2 - giorni calcolati nel parametro Da 18 a 24 ore), e € 29,94 cent., (1 giorno per le assenze Da 6 a 12 ore), per arrivare alle 54:30 ore, complessive passate nel territorio estero. Totale dell'importo di un esempio € 172,72 cent.

Il programma del Sindacato F.C.C.O. (Federazione Camioniste Camionisti Operai),

Prevede di togliere le trasferte del territorio Nazionale, e farsi retribuire solo come quelle del territorio Estero; Oppure siamo Europei solo quando c'è da pagare in Euro/cent. Riteniamo molto importante il dovuto aumento in automatico, previsto da una legge abrogata nel passato della scala mobile; Per le trasferte, e per il ripristino della stessa da Gazzetta U.le. e-mail: ([faoi@libero.it](mailto:faoi@libero.it)), è vietata la riproduzione

Riservato al Sindacato F.C.C.O. (Federazione Camioniste Camionisti Operai), PCL "Para Cobas pro Lavoratori". Facsimile per il solo uso didattico.